ANAC: modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati da esterni

8 Ottobre 2015
E’ stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il comunicato del Presidente del 6 ottobre 2015, concernente Il comunicato fa seguito ad alcune segnalazioni pervenute all’ANAC relative al fatto che, in diversi bandi di gara relativi all’affidamento di lavori pubblici, viene inserita una clausola che subordina i pagamenti dovuti all’impresa esecutrice all’ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a disposizione – quanto meno in termini di cassa – da parte della stazione appaltante.

Nel provvedimento, l’Autorità specifica che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi costituzionali che impongono alle amministrazioni di adottare provvedimenti comportanti una spesa solo in presenza di idonea copertura finanziaria e il rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità, ha l’onere di verificare *ex ante* la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare.

La copertura finanziaria deve essere assicurata, infatti, anche in fase esecuzione dell’appalto.

Tale interpretazione è peraltro coerente, secondo l’ANAC, con l’art. 64 del D.lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici, in cui è previsto che il bando debba contenere le informazioni di cui all’allegato IX A dello stesso Codice, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

Solo in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare le condizioni oggettive e specificatamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante il pagamento, purché queste non deroghino al dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti e le regole di finanza pubblica.

Infine, l’Autorità ha dato conferma a quanto più volte sottolineato dalla stessa ANCE, mettendo in rilievo che la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, altera la concorrenza sul mercato degli appalti, poiché introduce problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati.

Si allega il testo del Comunicato.

22257-com.pres.06.10.15.pdfApri